

Riunione Consiglio di Amministrazione del 17.06.2022

Deliberazione n° 42

Membri intervenuti:

Nicola	Pirina	Presidente
Luca	Argiolas	Consigliere
		Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	

Collegio dei Revisori:

Giuseppe	Cuccu	Presidente
Francesca	Nocera	Componente
Alessandro	Pirino	Componente

X	
X	
X	

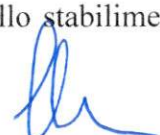
Segretario: Simone Rivano

OGGETTO

REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI RIACQUISTO EX ART. 63 L. 23/12/1998 N. 448 DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DELLA KELLER ELETTROMECCANICA S.P.A., SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI VILLACIDRO PER NUOVA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO ORIGINARIO, EX ART. 21-QUINQUIES L. N. 241/1990 CIT., FINALIZZATA ALLA RETROCESSIONE DELLO STABILIMENTO EX ARTT. 47 E SS. D.P.R. 08/06/2001, N. 327

RELAZIONE

- RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro (CIPMCV) n. 60 del 18/05/2017, con la quale è stato deliberato di esercitare la facoltà di riacquisto ex art. 63 L. 23/12/1998 n. 448 dello stabilimento industriale di proprietà della Keller Elettromeccanica s.p.a., sito nella zona industriale di Villacidro;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale del medesimo Consorzio n. 04 dell'01/06/2017, con la quale è stata ratificata e convalidata la Delibera C.d.A. n. 60/2017 cit.;
- CONSTATATO** che comune presupposto di entrambi tali provvedimenti è che il riacquisto avvenisse "a costo zero", perché la decurtazione dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento superava il prezzo attualizzato di acquisto dell'area e, per quanto riguarda lo stabilimento, il relativo valore;
- PRESO ATTO** che tale scelta è legittima, come risulta dalla sentenza del T.A.R. della Sardegna n. 55/2018, pubblicata il 31/01/2018, che ha respinto il 2° motivo di ricorso, attinente alla mancanza dell'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria per far fronte al prezzo di riacquisto;
- VISTA** l'ordinanza n.d., in data 16/06/2020, cron. n. 884/2020, della Corte d'Appello di Cagliari, I Sez. Civ. (non in giudicato), resa nel processo ex art. 702 bis C.P.C. , R.G. n. 913/2018, in contraddittorio tra il Fall.to KELLER Elettromeccanica ed il CIPMCV, avente per oggetto la determinazione del prezzo di riacquisto dello stabilimento in questione,



con la quale il Giudice: 1) ha liquidato il valore integrale delle aree attualizzato in € 1.249.538,38 (oltre interessi legali dal 28/02/2017); 2) ha accertato che al Fall.to KELLER Elettromeccanica spetta il prezzo di riacquisto delle aree non decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti; 3) ha accertato che i finanziamenti attualizzati di cui deve rispondere il Fall.to KELLER Elettromeccanica ammontano ad € 2.558.261,77, importo largamente inferiore a quello ritenuto nei provvedimenti di riacquisto;

- RITENUTO** che tale ordinanza contraddice in fatto il presupposto dei provvedimenti di riacquisto, ossia quello che il medesimo avvenga "a costo zero";
- VISTE** le Ordinanze 16/06/2020 cron. n. 1235/2020 (di rimessione in istruttoria) e 18/12/2020 (di ammissione C.T.U. e fissazione dei quesiti) della medesima Corte d'Appello di Cagliari;
- VISTA** la relazione definitiva del Collegio Peritale d'ufficio, che determina in € 11.634.794,34 (compresi € 3.108.771,60 di valore dei macchinari) il valore complessivo dell'intero compendio industriale, cui devono sommarsi gli € 1.249.538,38 di valore delle aree;
- CONSIDERATO** che da tale stima emerge la contraddizione definitiva che il riacquisto avvenga "a costo zero", affidata all'eventualità che – considerato lo stato dello "stabilimento" quanto a manutenzione ed inquinamento, le risposte date fino a questo momento dal mercato ai tentativi di vendita ed in genere lo stato del mercato di beni consimili, la presenza di n. 43 carrozze ferroviarie allo stato inamovibili, i costi, la tempistica e l'alea degli interventi per dare al compendio una funzionalità diversa da quella originaria, nonché quant'altro incide sulla effettiva commerciabilità del bene, come ad esempio la presenza di un diritto di superficie altrui sulle coperture e di proprietà altrui integrate fisicamente e funzionalmente nel compendio – la stima potesse essere negativa e ridurre anche l'onere di compensare il valore delle aree;
- CONSTATATO** invece, che la C.T.U. si è limitata ad applicare criteri di stima standardizzati che non hanno considerato o hanno sottovalutato i fattori che portano ad azzerare il valore delle aree;
- PRESO ATTO** che è statisticamente probabile che la decisione definitiva della Corte d'Appello recepisca le risultanze della C.T.U., ancorché questa venga ulteriormente contestata nel seguito del giudizio;
- PRESO ATTO** che la causa R.G. n. 913/2018 è fissata a discussione davanti alla Corte d'Appello per l'udienza del prossimo 08/07/2022, con termine per lo scambio di memorie scritte al 28/06/2022;
- PRESO ATTO** che il giudizio si articola in un unico grado di merito e che nell'ipotetica impugnazione davanti alla Corte di Cassazione non sono ulteriormente discutibili questioni di fatto come la stima;

CONSIDERATO che rispetto alla valutazione dell'interesse pubblico originario, di riacquisto "a costo zero" senza oneri finanziari per il Consorzio, si contrappongono, oggi, le seguenti eventualità:

- a) far prevalere gli interessi pubblici di valorizzazione del territorio affidati alla tutela del Consorzio, confidando nel reperimento di risorse sufficienti al pagamento dell'indennità di riacquisto prima che la decisione in merito diventi eseguibile coattivamente;
- b) rivalutare l'interesse pubblico originario, di riacquisto "a costo zero", e – constatata la non conseguibilità – adottare i provvedimenti conseguenti a tutela dell'equilibrio economico-finanziario del Consorzio;

RITENUTO che appare opportuno che gli Organi Amministrativi del CIPMCV, nel decidere gli ulteriori indirizzi riguardo alla vicenda, abbiano sul tavolo anche la presente opzione della revoca dei provvedimenti di riacquisto per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 cit., finalizzata alla retrocessione dello stabilimento ex artt. 47 e ss. D.P.R. 08/06/2001, n. 327;

SENTITO il parere del legale dell'Ente, l'Avv. G.M.Lauro;

Tutto ciò esposto il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

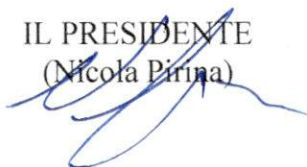
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ♦ **Uditi** il Presidente e i Consiglieri;
- ♦ **Visti** gli atti citati in relazione;
- ♦ **Preso atto** del parere favorevole del Direttore Generale;
- ♦ **Considerato** che le valutazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono state riportate nel Verbale del 13.06.2022;
- ♦ **Unanime**

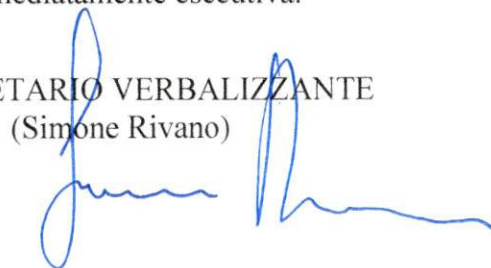
D E L I B E R A

- 1) La revoca dei provvedimenti di riacquisto ex art. 63 L. 23/12/1998 n. 448 dello stabilimento industriale di proprietà della Keller Elettromeccanica s.p.a., sito nella zona industriale di Villacidro per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 cit., finalizzata alla retrocessione dello stabilimento ex artt. 47 e ss. D.P.R. 08/06/2001, n. 327;
- 2) di indicare il Direttore Generale quale responsabile unico del procedimento che ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990 cit., dovrà avviare il procedimento di eventuale revoca dei provvedimenti di riacquisto per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 cit., finalizzata alla retrocessione dello stabilimento ex artt. 47 e ss. D.P.R. 08/06/2001, n. 327;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza, immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Nicola Pirina)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Simone Rivano)



Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile).

LA SEGRETERIA